



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 71 del 28-09-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ORGANISMI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ESERCIZI 2016 E 2017. DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA' INCLUSE NEL PERIMETRO

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** a partire dalle ore **17:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente
BENNI LUCA	Presente	STEFANELLI ORNELLA	Presente
NARDI SILVIA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
GODDI RITA	Presente	SACCONI ELEONORA	Presente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente
		CORNIGLIA FRANCESCO	Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante SAVINO LABRIOLA.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.2

DELIBERA n. 71 del 28-09-2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che:

- § con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 42/2009;
- § detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- § l'articolo 11-*bis* del citato decreto dispone la redazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;
- § il comma 4 dell'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 consentiva agli enti di rinviare al 2016 l'applicazione del principio inerente il bilancio consolidato;
- § è rinviato all'esercizio 2016 l'applicazione del p.c. all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011;

RICHIAMATI gli articoli 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinquies* del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011

RICORDATO che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile all. 4/4, costituiscono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP) dell'ente locale:

- 1) *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
- 2) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
 - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
 - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
 - d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
 - e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*
- 3) *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*
- 4) *le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
 - b) *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

5) *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. (...).*

RILEVATO che, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, il punto 3 del p.c. all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il **Gruppo amministrazione pubblica**, evidenziando coloro che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo per i quali deve essere predisposto il bilancio consolidato (**perimetro di consolidamento**);

CONSIDERATO come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti, aziende e società inclusi nel GAP possono non essere inseriti nel perimetro nei casi di:

- a. *irrilevanza*, che si verifica nel caso di incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici ovvero in caso di partecipazioni inferiori all'1%;
- b. *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento*;

RITENUTO

necessario, con il presente provvedimento, approvare:

- 1) ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2016, l'elenco degli enti/società facenti parte del perimetro di consolidamento;
- 2) in via provvisoria gli elenchi GAP e del perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017, che andranno aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
- 3) le direttive da impartire agli enti, aziende e società incluse nell'eventuale perimetro di consolidamento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 253 dell'8/8/2017 con la quale è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune ed in merito a ciò si rende necessario provvedere in questa sede a modificare parzialmente quanto deliberato, poiché da una maggiore e più puntuale analisi è emerso che dal GAP approvato con il richiamato Atto Deliberativo era stata esclusa la Società MONTALTO AMBIENTE S.p.A. soggetto questo, non escludibile dal GAP per effetto dell'art. 11-quinques del D.Lgs. 118/2011

VERIFICATO

che:

Il Comune di Montalto di Castro, detiene una partecipazione di solo Capitale pari al 2,68% ATO 1 - Lazio Nord Viterbo, società questa, interamente pubblica che non eroga Servizi al Comune di Montalto di Castro e quindi non soggetta ai dettami del D.Lgs. 118/2011 (art. 11-quater e quinques) in relazione sia alla perimetrazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Montalto di Castro che del conseguente Consolidamento, del bilancio 2016.

VISTA la relazione tecnica allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale con la quale:

- è stata effettuata una ricognizione degli organismi, enti e società partecipate di questo Comune;
- è stato individuato l'elenco dei soggetti facenti parte del GAP di questo Comune

PRECISATO

che:

§ ai fini dell'individuazione dell'elenco GAP, sono stati assunti i criteri indicati agli artt. 11-ter, 11- quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, considerando in particolare, per le società partecipate, solamente quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali;

§ ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento, è stato considerato il criterio di irrilevanza che prevede che non vengano consolidati gli enti/società i cui bilanci presentano, per ciascun parametro, una incidenza inferiore al 10% del corrispondente valore del Comune, le partecipazioni inferiori all'1%;

§ nel caso di questo Comune, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale dell'esercizio 2016 dell'ente, approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29/07/2017 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono quelli indicati nell'allegato "A" al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di approvare, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016:

- a) l'elenco degli enti, organismi e società facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica 2016;
- b) l'elenco degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento 2016;

RITENUTO altresì di approvare, nelle medesime risultanze, gli elenchi provvisori per il 2017, al fine di formulare le necessarie direttive ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento 2017;

VISTI

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi degli artt. 11-bis del d.lgs. 118/2011 e del principio contabile all. 4/4 al medesimo decreto, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** di questo Comune per la redazione del consolidato 2016, sostituendo integralmente quello già approvato con propria deliberazione n. 253 dell'8/8/2017 confermando, per i motivi confermando, per i motivi di cui in premessa, l'esclusione della Società TALETE S.p.A. dal Gruppo Amministrazione Pubblica, del Comune di Montalto di Castro;

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2016 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
Fondazione solidarietà e cultura Onlus	==	Tipologia k)– diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondazione Vulci	==	Tipologia d)– tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
SOCIETA' PARTECIPATE		
Farmacia comunale servizi alla persona srl	100%	Tipologia l)– tutela della salute
Montalto ambiente SpA	20%	Tipologia a) – servizi istituzionali, generali e di gestione
		Tipologia i) – tutela della

Mastarna SpA in liquidazione	100%	salute
------------------------------	------	--------

3) di dichiarare irrilevanti, ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016, i seguenti enti con partecipazione inferiore all'1% o per dati finanziari inferiori al 10%:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI IRRILEVANTI PER CONSOLIDATO 2016 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
Fondazione solidarietà e cultura Onlus	==	Tipologia k)– diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondazione Vulci	==	Tipologia d)– tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
SOCIETA' PARTECIPATE		
Farmacia comunale servizi alla persona srl	100%	Tipologia l)– tutela della salute
Montalto ambiente SpA	20%	Tipologia a) – servizi istituzionali, generali e di gestione
Mastarna SpA in liquidazione	100%	Tipologia i) – tutela della salute

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016 (soggetti elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI			
NESSUNO	==		
SOCIETA' PARTECIPATE			
NESSUNO	==		

4) di approvare in via provvisoria, ai fini della redazione del **bilancio consolidato dell'esercizio 2017**, i seguenti elenchi GAP e perimetro di consolidamento:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2016 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
Fondazione solidarietà e cultura Onlus	==	Tipologia k)– diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondazione Vulci	==	Tipologia d)– tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
SOCIETA' PARTECIPATE		
Farmacia comunale servizi alla persona srl	100%	Tipologia l)– tutela della salute
Montalto ambiente SpA	20%	Tipologia a) – servizi istituzionali, generali e di gestione
Mastarna SpA in liquidazione	100%	Tipologia i) – tutela della salute

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2017 (soggetti elencati per tipologia) – ELENCO PROVVISORIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI			
NESSUNO	==		
SOCIETA' PARTECIPATE			
NESSUNO	==		

5) di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dell'elenco del GAP e degli enti o società da includere nel perimetro di consolidamento alla data del 31 dicembre 2017, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017, anche sulla base dei nuovi criteri introdotti nel principio contabile n. 4/4;

6) di non dover approvare le direttive da inviare agli enti e società inseriti nel perimetro di consolidamento;

DELIBERA n. 71 del 28-09-2017

- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti e società incluse nel GAP;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate.

allegato A)

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 E DELL'ESERCIZIO 2017. RELAZIONE TECNICA

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009.

In particolare l'articolo 11-*bis* del d.lgs. 118/2011 dispone quanto segue:

Art. 11-*bis* Bilancio consolidato

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la notaintegrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori deiconti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titololl.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato allasperimentazione.*

Il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio.

Il contenuto del primo elenco (e, quindi, anche del secondo che ne è una derivazione) non coincide necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali questo Comune detiene delle partecipazioni o partecipa, poiché la finalità della sua predisposizione è solo e direttamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune, saranno considerate solo attraverso l'iscrizione della partecipazione nell'attivo dello stato patrimoniale consolidato, attribuendo uno specifico valore all'investimento effettuato.

Il percorso metodologico seguito per la definizione dell'area di consolidamento è composto da tre fasi:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede

direttamente una quota, anche minimale oppure esercita un'influenza dominante;

2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di questo Comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO 2016

Fase 1: gli organismi, enti e società partecipate di questo Comune

Questo Comune, alla data del 31/12/2016, deteneva le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

ORGANISMI STRUMENTALI	% DI PARTECIPAZIONE
NESSUNO	=====

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	% DI PARTECIPAZIONE
Fondazione solidarietà e cultura Onlus	100
Fondazione VULCI	94,8

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	% DI PARTECIPAZIONE
NESSUNO	=====

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	% DI PARTECIPAZIONE
Farmacia comunale servizi alla persona srl	100%
Montalto ambiente SpA	20%
Mastarna SpA in liquidazione	100%

TIPOLOGIE (corrispondenti)

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2016 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECI- PAZIONE	alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
Fondazione solidarietà e cultura Onlus	==	Tipologia k)– diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondazione Vulci	==	Tipologia d)– tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
SOCIETA' PARTECIPATE		
Farmacia comunale servizi alla persona srl	100%	Tipologia l)– tutela della salute
Montalto ambiente SpA	20%	Tipologia a) – servizi istituzionali, generali e di gestione
Mastarna SpA in liquidazione	100%	Tipologia i) – tutela della salute

Fase 2: individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Al fine di costruire il primo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

a) *Organismi strumentali*

L'“**organismo strumentale**” rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia contabile.

Questo Comune non possiede organismi strumentali.

b) *Enti strumentali*

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

b1) Enti strumentali controllati

Gli enti strumentali controllati, secondo la definizione dell'art. 11-ter, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei

componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,

nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente odell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

Nell'ambito del GAP di questo Comune, vi sono due enti strumentali controllati.

b2) Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Nell'ambito del GAP di questo Comune, non vi sono enti strumentali partecipati.

c) Società

Come nel caso precedente, sono previste due fattispecie: le società controllate e quelle partecipate.

c1) Società controllate

Sono società controllate sono quelle nei cui confronti l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assembleaordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenzadominante.

c2) Società partecipate

Per il 2016 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo – ai fini del consolidato - sono costituite dalle società aventi le seguenticaratteristiche:

- totale partecipazionepubblica;
- affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale senza alcun rilievo per la quota dipartecipazione.

Nell'ambito del GAP di questo Comune vi sono due società, di cui una controllata in liquidazione e una partecipata.

Di seguito si elencano le società partecipate da questo Comune, con specifica indicazione, a fianco di ciascuna, dell'inclusione nel GAP ovvero dell'esclusione, con i relativi motivi:

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Attività svolta	INCLUSIONE GAP	ESCLUSIONE GAP
Farmacia comunale servizi alla persona srl	100%	Farmacia	SI	=====
Montalto ambiente SpA	20%	Gestione del Servizio Idrico Integrato	SI	=====
Mastarna SpA in liquidazione	100%	Trasporto Scolastico	SI	=====
Taleta SpA	2,68%	Servizio Idrico Integrato ATO1	=====	SI (partecipata che non gestisce affidamenti diretti di servizi pubblici locali)

Conclusioni

In conclusione, gli enti e le società incluse nell'elenco **Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune** sono i seguenti:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2016 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
Fondazione solidarietà e cultura Onlus	==	Tipologia k)– diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondazione Vulci	==	Tipologia d)– tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
SOCIETA' PARTECIPATE		
Farmacia comunale servizi alla persona srl	100%	Tipologia l)– tutela della salute
Montalto ambiente SpA	20%	Tipologia a) – servizi istituzionali, generali e di gestione
Mastarna SpA in liquidazione	100%	Tipologia i) – tutela della salute

Fase 3: la definizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2016

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del "Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

Si ricorda che il par. 3.1 del principio contabile ammette due cause di esclusione facoltativa:

- la prima richiama l'**irrilevanza** del bilancio di un'entità del gruppo, stabilendo anche precisi parametri quantitativi per la verifica, determinati nella incidenza inferiore al 10% dei parametri relativi al patrimonio netto, ricavi caratteristici e valore dell'attivo. Sono altresì considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori all'1% [\[1\]](#);

La rappresentazione deve anche essere rilevante, nel senso che a fronte di realtà di modeste dimensioni o marginali, è possibile esercitare un'esclusione, perché i benefici informativi derivanti dal loro inserimento sono ampiamente inferiori ai costi necessari per eseguirlo, questa opzione è puntualmente prevista dallo stesso principio che, al fine di ridurre il grado di soggettività nella scelta, definisce opportunamente dei parametri puntuali di riferimento.

Verifica soglia di irrilevanza

Per questo Comune i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale dell'esercizio 2016, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.67 del 29/07/2017 , risultano essere i seguenti:

Voce	Dati comune	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	152.129.344,47	15.212.934,45
PATRIMONIO NETTO	58.542.972,15	5.854.297,22
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	23.846.031,30	2.384.603,13

Mentre i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale degli organismi, degli enti e delle società, costituenti il Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune, riferiti all'esercizio 2016, risultano essere i seguenti,

SOGGETTO DA CONSOLIDARE	Totale dell'attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Partecipazione < 1%	Consolidamento
Superamento parametro	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
Fondazione solidarietà e cultura Onlus	390.493	246.144	400.379	==	NO
	NO	NO	NO		
Fondazione Vulci	1.031.004,00	221.144,00	1.321.722,00	==	NO
	NO	NO	NO		
Farmacia comunale srl	332.064,00	158.205,00	556.731,00	NO (100%)	NO
	NO	NO	NO	SI	
Montalto Ambiente				NO (20%)	

SpA	NO	NO	NO	SI	NO
Mastarna SpA in liquidazione	273.088	-472.762	737.017	NO (100%)	
	NO	NO	NO	SI	NO

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016 (soggetti elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI			
NESSUNO	==		
SOCIETA' PARTECIPATE			
NESSUNO	==		

Pertanto nell'anno 2016 il Comune di Montalto di Castro non è tenuto a consolidare alcun ente strumentale o società controllata/partecipata, in quanto tutti finanziariamente irrilevanti.

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO 2017

Si ritiene altresì opportuno definire gli elenchi GAP e perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017 -nelle more della pubblicazione del nuovo decreto che apporterà modifiche al principio contabile applicato all. n. 4/4 al D. lgs. n. 118/2011 - al fine di individuare anticipatamente i soggetti per i quali sussiste l'obbligo di approvare il bilancio consolidato, così da impartire le eventuali necessarie direttive per adeguare, già durante la gestione, i propri bilanci.

A tal proposito non si registrano variazioni rispetto agli elenchi già individuate per il 2016.

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2017 (elencati per tipologia) ELENCO PROVVISORIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
Fondazione solidarietà e cultura Onlus	==	Tipologia k)- diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondazione Vulci	==	Tipologia d)- tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
SOCIETA' PARTECIPATE		
Farmacia comunale servizi alla persona srl	100%	Tipologia l)- tutela della salute
Montalto ambiente SpA	20%	Tipologia a) – servizi istituzionali, generali e di gestione
		Tipologia i) – tutela della

Mastarna SpA in liquidazione	100%	salute
------------------------------	------	--------

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2017 (soggetti elencati per tipologia) – ELENCO PROVVISORIO	QUOTA DI PARTECI- PAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI			
NESSUNO	==		
SOCIETA' PARTECIPATE			
NESSUNO	==		

Entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e delle modifiche normative. La versione definitiva dei due elenchi sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

[1] Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. – la seconda causa è legata **all'impossibilità di recuperare le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza costi sproporzionati**. Non rientra in questa fattispecie la mancata approvazione del bilancio di esercizio.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 15-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 15-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO LABRIOLA SAVINO

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. FABIO VALENTINI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINO LABRIOLA



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

VITERBO

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Approvazione degli elenchi degli organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento per l'elaborazione del bilancio consolidato degli esercizi 2016 e 2017. Direttive agli enti e società incluse nel perimetro.

Il Revisore Unico dottor Vincenzo Rossetti, ricevuta la documentazione relativa all'approvazione degli elenchi degli organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento per l'elaborazione del bilancio consolidato degli esercizi 2016 e 2017.

PREMESSO CHE

- il comma 4 dell'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 consentiva agli enti di rinviare al 2016 l'applicazione del principio inerente il bilancio consolidato;
- è rinviato all'esercizio 2016 l'applicazione del p.c. all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011;

RICHIAMATI

gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011

RILEVATO CHE

nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, il punto 3 del p.c. all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica, evidenziando coloro che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo per i quali deve essere predisposto il bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);

CONSIDERATO

come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti, aziende e società inclusi nel GAP possono non essere inseriti nel perimetro nei casi di:

- a. *irrelevanza*, che si verifica nel caso di incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici ovvero in caso di partecipazioni inferiori all'1%;
- b. *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento*;

PRECISATO CHE

- ai fini dell'individuazione dell'elenco GAP, sono stati assunti i criteri indicati agli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, considerando in particolare, per le società partecipate, solamente quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali;
- ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento, è stato considerato il criterio di irrilevanza che prevede che non vengano consolidati gli enti/società i cui bilanci presentano, per ciascun parametro, una incidenza inferiore al 10% del corrispondente valore del Comune, le partecipazioni inferiori all'1%;
- nel caso di questo Comune, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale dell'esercizio 2016 dell'ente, approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29/07/2017 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono quelli indicati nell'allegato "A" al presente provvedimento che si intende integralmente riportato.

Sulla base delle considerazioni esposte il Comune di Montalto di Castro non è tenuto a consolidare alcun ente strumentale o società controllata/partecipata in quanto tutti finanziamenti irrilevanti.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'individuazione degli organismi, enti e società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini del consolidato 2017

Montalto di Castro, 16/9/2017

Il Revisore dei Conti
Dott. Vincenzo Rossetti

